

**Pubblicato il 29/10/2018**

**Sent. n. 1509/2018**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2018, proposto da: Raffaele Fariello, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale D'Angiolillo, Luigi Fariello, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Pasquale D'Angiolillo, presso lo studio legale Brancaccio, in Salerno, largo Dogana Regia, n. 15;

contro

Comune di Casal Velino, non costituito in giudizio;

nei confronti

Antonio Gorga, non costituito in giudizio;

per la declaratoria

d'illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Casal Velino sull'atto di significazione e diffida a dare effettiva e completa esecuzione all'ordinanza di demolizione n. 03/2017 – prot. n. 257 – del 12.1.2017, con la quale il Responsabile p.t. del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica dell'anzidetto Ente Locale ha accertato e sanzionato, ex artt. 27 e 31 D.P.R. 6.6.2001, n. 380, gli abusi edilizi perpetrati dal Sig. Antonio Gorga.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 il dott. Michele Conforti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il presente contenzioso ha ad oggetto il silenzio-inadempimento che, secondo parte ricorrente, si sarebbe formato sull'istanza volta all'esecuzione di un provvedimento di demolizione da parte dell'amministrazione comunale intimata.

Secondo quanto dedotto dal ricorrente, l'Amministrazione Comunale, nell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, ex art. 27 e 31 D.P.R. 6.6.2001, n. 380, deve accertare il comportamento inerte e, di conseguenza, assumere i consequenziali provvedimenti in luogo dell'inadempiente al fine di eliminare la situazione *contra legem*.

In relazione alla presente vicenda, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il proprietario di un'area limitrofa a quella dove è stato commesso un abuso edilizio ha l'interesse legittimo a sollecitare l'intervento repressivo dell'amministrazione (*"Sussiste l'obbligo del Comune di provvedere sull'istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulatagli dal relativo proprietario, il quale, proprio per tal aspetto che s'invera nel concetto di vicinitas, gode d'una legittimazione differenziata rispetto alla collettività subendo gli effetti (nocivi) immediati e diretti della commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare d'un interesse legittimo"*

*all'esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l'azione a seguito del silenzio ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), che segue il rito di cui ai successivi artt. 112 e ss. CPA"; cfr. Cons. Stato Sez. IV, 09-11-2015, n. 5087).*

Dal canto suo, l'amministrazione comunale ha invece l'obbligo di intraprendere, anche d'ufficio, il procedimento attuativo delle misure repressive degli abusi edilizi commessi e l'obbligo di portarlo a compimento con l'adozione di un provvedimento espresso (Consiglio di Stato, IV, 29.4.2014, n. 2228; Consiglio di Stato, IV, 28.12.2012, n. 6702; Id., VI, 11.12.2013, n. 5943).

Poiché la vicenda in esame rientra appieno nella fattispecie astratta di cui si è appena scritto, si ritiene che il ricorso debba essere accolto.

Invero, all'esito della notifica dell'ordinanza di demolizione al controinteressato, nessun atto esecutivo o attuativo, da parte del detto controinteressato o d'ufficio, è seguito, rimanendo insoddisfatta la pretesa ripristinatoria dei ricorrenti che è il bene della vita sotteso all'interesse legittimo azionato.

Va dunque dichiarata la sussistenza dell'obbligo del Comune indicato in epigrafe di provvedere sull'istanza di parte ricorrente (negli stessi termini, T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, 23.6.2017, n. 1091).

Conseguentemente, questo Tribunale ordina al Comune di Casalvelino di intraprendere e concludere il procedimento sulla suddetta istanza entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte della Segreteria o ad istanza di parte, nominando, sin d'ora, in caso di perdurante inadempimento, quale commissario *ad acta* per l'espletamento dell'incombente suindicato, il Prefetto di Salerno o un suo delegato.

Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'amministrazione inerte.

Compensa le spese nei confronti dei controinteressati.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Casalvelino al rimborso del contributo unificato, ove versato, e al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Paolo Severini, Consigliere

Michele Conforti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Michele Conforti

IL PRESIDENTE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO